



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE	Presidente
Gianfranco POSTAL	Consigliere
Dario PROVVIDERA	Primo Referendario (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 11 aprile 2013 rubricata "Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari", ed in particolare l'art. 14, comma 4, che stabilisce che "Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento con nota di data 3 febbraio 2015 e l'ulteriore documentazione richiesta da questa Corte con deliberazione n. 5/2015/FRG del 25 febbraio 2015;

VISTA l'ordinanza n. 6 del 26 febbraio 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITI i Magistrati relatori, dott. Dario Provvidera e dott. Massimo Agliocchi

### **FATTO**

In data 3 febbraio 2015 (prot. Corte dei conti n. 80\_03/02/2015-SC\_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento riferiti al periodo compreso tra la data di costituzione dei singoli gruppi della XV legislatura ed il 31 dicembre 2014, trasmessi con nota di pari data (prot. n. CPTN/0002167/P) a firma del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

I suddetti documenti contabili, inerenti ad un periodo non coincidente con l'esercizio finanziario in ragione dello svolgimento delle consultazioni elettorali in data 27 ottobre 2013, sono stati inviati a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

L'art. 14, comma 4, della deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 11 aprile 2013 stabilisce che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi da 9 a 12, della Legge n. 213/2012.

In particolare, il comma 11 del citato art. 1 prevede che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto

medesimo – al Presidente del Consiglio della Regione o della Provincia autonoma (ex Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

Questa Sezione di controllo, con deliberazione n. 5/2015/FRG del 26 febbraio 2015, ha rilevato specifiche carenze ed irregolarità nella documentazione inviata e ne ha richiesto l'integrazione entro l'assegnato termine di giorni quindici.

Il Presidente del Consiglio Provinciale, con nota del 13 marzo 2015, ha fatto pervenire a questa Sezione di controllo la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

## **DIRITTO**

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento è contenuta nel capo III della deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 11 aprile 2013 (d'ora in avanti "Regolamento n. 6/2013"), in vigore dal 1° maggio 2013, recante il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari. L'origine di tale regolamentazione va ricondotta alla Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 9 a 12, disposizioni peraltro espressamente recepite dall'art. 14, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 6/2013, che così dispone: *"Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore"*.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della citata Legge n. 213/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata a questa Sezione della Corte dei conti.

Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi nelle deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG e n. 5/2015/FRG.

2. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Consulta), essendo inteso a

garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

Tale finalità merita di essere ribadita anche in considerazione della singolare costituzione "adesiva" in giudizio (in data 30 ottobre 2014) della Provincia autonoma di Trento al ricorso collettivo di alcuni Gruppi consiliari avverso le sopra richiamate deliberazioni di questa Sezione di controllo (n. 5/2014 e n. 11/2014) dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione con riguardo agli esiti dei controlli dei rendiconti relativi alla XIV legislatura, ricorso definito con sentenza del 5 novembre 2014, n. 59.

L'obbligo restitutorio, infatti, non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l'equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato lesa da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi. Ne consegue, evidentemente, che il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento dovrebbero considerare come un proprio interesse prioritario la corretta utilizzazione dei fondi assegnati ai gruppi, accertata dal controllo esterno attribuito alla Sezione regionale della Corte dei conti anche in funzione collaborativa (come chiaramente delineato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014).

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio provinciale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell'appropriato dimensionamento dei contributi.

Nella soprarichiamata sentenza n. 39/2014 la Consulta, oltre ad aver emendato l'art. 1, commi da 9 a 12 della legge n. 213/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un'analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell'utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l'effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzandone l'inerenza ai fini istituzionali. Di qui l'assenza di lesività dell'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina. In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse

all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, nonché la già citata sentenza n. 59/2014).

3. Tanto premesso, e assicurato il contraddittorio in conformità al modello procedimentale stabilito dalla normativa di riferimento sopracitata in punto di fatto, il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali.

La citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nei rendiconti deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

A mente dello stesso allegato, la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

4. La puntuale declinazione di tali criteri è stata già indicata nella deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG e confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella richiamata sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014.

La Sezione delle Autonomie ha inoltre posto in rilievo, con riguardo alla finalizzazione delle spese del Gruppo consiliare, la circostanza che trattasi di organismo che, a prescindere dall'esatta qualificazione giuridica, può essere considerato, agli specifici fini che qui rilevano, quale soggetto gestore di risorse pubbliche tenuto a dar conto della loro corretta utilizzazione.

Ulteriore profilo pubblicistico rilevante si rinviene anche nell'affermazione del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 8145 del 23 novembre 2010), per cui *"in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale (o provinciale)"*.

Quanto ai parametri del controllo, la Corte Costituzionale (ancora nella sentenza n. 39/2014) ha evidenziato che il menzionato D.P.C.M. 21 dicembre 2012 indica *“i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”*, esigenze ritenute *“strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti; ciò in quanto la codificazione di parametri standardizzati è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, inscindibilmente connessa alla disciplina delle regole di natura contabile che nell’ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi”*.

Le Linee guida contenute nel D.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Inoltre, la conformità della rendicontazione dei gruppi consiliari al modello contenuto nell’allegato b) del D.P.C.M. costituisce l’oggetto preliminare del controllo di regolarità intestato a questa Corte.

5. In conformità a quanto sopra esposto, questa Sezione ritiene che la valutazione di inerenza all’attività istituzionale dei Gruppi consiliari di ogni spesa coperta dai contributi per il loro funzionamento ne costituisca il primo indefettibile vaglio di legittimità; mentre, per quanto riguarda le spese per le quali tali contributi non possono essere utilizzati, il controllo di regolarità non può che tener conto di tale espresso divieto.

Va poi evidenziato che la condizione necessaria per consentire a questa Corte una valutazione di attinenza delle spese rendicontate ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell’attività dei gruppi si può esplicitare come segue: la documentazione inviata a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere completa (con fatture e “scontrini parlanti”) e leggibile in ogni sua parte, deve essere idonea a consentire l’esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l’occasione, le circostanze e la finalità della spesa.

Sulla scorta di tali parametri, la Sezione ha basato l’esame dei rendiconti dei gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento su due profili essenziali:

- la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione;

- il rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e dell'inerenza della spesa all'attività del gruppo consiliare, quali espressamente previsti sia dal D.P.C.M che dal regolamento consiliare di recepimento.

6. Alla luce degli esposti requisiti di regolarità, coerenza ed inerenza delle spese, questa Sezione, a conclusione del procedimento di controllo concernente i rendiconti dei Gruppi consiliari provinciali relativi alla XV legislatura, ritiene, anche nell'ottica collaborativa più sopra definita, di dover evidenziare quanto di seguito esposto.

a) Si richiama, in linea generale, l'assoluto divieto di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento dei partiti e dei movimenti politici e delle loro articolazioni, politiche o amministrative, nonché le spese dei gruppi parlamentari, dei membri del Parlamento e dei consiglieri provinciali e regionali sostenute per l'espletamento del mandato politico-istituzionale e per altre spese personali del consigliere (art. 12, c. 6, del Regolamento n. 6/2013). Si evidenzia, pertanto, l'esigenza che ogni spesa sia direttamente ed ab origine riconducibile alle finalità ed alle disponibilità finanziarie del gruppo consiliare.

b) Si formulano, infine, per i gruppi consiliari sottoelencati, alcune osservazioni riferite ai criteri di redazione dei rendiconti ed ad alcuni aspetti della gestione delle spese e della relativa documentazione giustificativa.

### **I. Gruppo consiliare "Amministrare il Trentino"**

1. In fase istruttoria è stata richiesta la documentazione attestante i presupposti previsti dal C.C.P.L. Autonomie locali per l'assegnazione dell'indennità di area direttiva ai dipendenti assunti, nonché le motivazioni che ne hanno indotto il riconoscimento, tenuto conto che entrambi i lavoratori prestano servizio part time.

Il Capogruppo ha trasmesso un provvedimento, datato 27 febbraio 2014, con il quale sono stati individuati i due dipendenti quali percettori di indennità di area direttiva ed è stata motivata tale scelta specificando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli articoli 121 e 122 del citato C.C.P.L. Autonomie locali.

Inoltre, non esistendo un'espressa preclusione contrattuale all'attribuzione di tale indennità anche al personale part time, l'emolumento è stato riconosciuto nella misura corrispondente al 50% del limite annuo ammissibile (ossia 2.200 euro lordi annui a fronte di un limite annuo di 4.400 euro), con erogazione del beneficio in misura mensile pari ad euro 180.

Sul punto, la Sezione osserva che gli articoli 121 e 122 del C.C.P.L. Autonomie locali dispongono che l'indennità di cui trattasi sia erogata a seguito di specifica verifica

che avviene con cadenza annuale, come anche previsto dall'accordo di settore dell'8 febbraio 2011.

Si richiama, pertanto, il gruppo consiliare al rispetto delle citate disposizioni contrattuali, con particolare riguardo all'obbligo di individuazione annuale delle posizioni di lavoro che beneficiano dell'indennità (art. 122, c. 2, del C.C.P.L. citato) ed all'erogazione del compenso accessorio solo in seguito alla verifica annuale (art. 121, c. 3, del medesimo C.C.P.L.).

2. Nell'istruttoria sono state richieste le ragioni dell'imputazione della spesa sostenuta per l'elaborazione dei cedolini paga e per la predisposizione dei modelli Unico e Irap alle spese di funzionamento (voce di spesa n. 6) anziché alle spese del personale, come previsto dal disciplinare interno (art. 4, punto 4).

Il Presidente del gruppo consiliare ha riconosciuto l'errata imputazione della spesa, ma ha, tuttavia, anticipato l'intenzione di modificare il disciplinare interno al fine di rendere imputabili le spese in argomento alla voce n. 6.

La Sezione ritiene, quindi, che le spese per l'elaborazione dei cedolini paga e per la predisposizione dei modelli Unico e Irap debbano essere correttamente imputate alle spese del personale, come previsto dal vigente disciplinare interno e salvo eventuali modifiche che saranno disposte.

3. Infine, per quanto riguarda la spesa sostenuta per il rinnovo del sito internet "Amministrare il Trentino", si raccomanda il rigoroso rispetto di quanto sopra precisato al punto sub. a), evitando ogni possibile utilità per il partito o movimento politico della spesa sostenuta con i fondi assegnati dal Consiglio provinciale al gruppo consiliare (in sostanza, il sito dovrà divulgare esclusivamente notizie inerenti all'attività del gruppo consiliare).

## **II. Gruppo consiliare "Forza Italia"**

In istruttoria è stata chiesta la trasmissione dei comunicati stampa diffusi dal gruppo consiliare e realizzati dall'agenzia giornalistica "opinione" di Luca Franceschini.

Il Capogruppo ha trasmesso alcuni comunicati stampa dai quali risulta l'oggetto degli argomenti trattati.

Tenuto conto dell'obiettivo difficoltà, in ragione della natura di tali spese, di far emergere quelle inerenti alle funzioni istituzionali del gruppo consiliare e quelle qualificabili come personali del consigliere ovvero del partito, si richiama il rigoroso rispetto di quanto indicato nel criterio generale sopra precisato al punto sub. a).



### **III. Gruppo consiliare "Partito democratico del Trentino"**

1. In istruttoria è emersa l'esigenza di acquisire elementi informativi in ordine al sistema di addebito separato delle chiamate utilizzato al fine di distinguere l'uso personale del telefono mobile da quello istituzionale.

Il Presidente del gruppo consiliare si è limitato a precisare che i numeri di telefono intestati al gruppo "sono usati esclusivamente per telefonate istituzionali".

Sul punto la Sezione rileva che tale affermazione risulta non confermata dagli stessi atti trasmessi al controllo, atteso che un consigliere, nel corso della gestione 2014, ha ritenuto di dover restituire la somma di euro 2.500 inerente ad una fattura telefonica, allegando una specifica giustificazione.

Il Collegio sollecita, pertanto, il gruppo consiliare a dotarsi di sistemi di addebito ripartito del traffico telefonico, ovvero, quanto meno, ad attivare abbonamenti omnicomprensivi (c.d. "a pacchetto" o "tutto incluso") che prevedano costi in linea con le attuali convenzioni Consip.

2. È stato chiesto al gruppo consiliare di indicare le ragioni dell'imputazione dei costi per la sicurezza sul lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 (corsi e visite mediche per la sicurezza) alle spese di funzionamento (voce di spesa n. 16) anziché alle spese del personale, come previsto dal disciplinare interno (art. 4, punto 3).

Il Capogruppo ha riferito che tali spese sono state considerate imputabili alle spese di funzionamento, in quanto riferibili all'art. 5, punto 13, del disciplinare interno, *"anche se non esplicitamente citate"*.

Tenuto conto di quanto chiaramente previsto dal vigente disciplinare interno, la Sezione evidenzia che le spese in argomento debbano essere incluse tra le spese del personale, riguardando spese dirette ad *"assolvere tutti gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro"* (cfr. art. 4, punto 3). Non può, quindi, ritenersi applicabile l'art. 5, punto 13, del medesimo disciplinare, riguardante le spese di funzionamento non diversamente qualificabili.

### **IV. Gruppo consiliare "Lega nord Trentino"**

È stato richiesto al Gruppo consiliare di motivare l'affidamento di una collaborazione a progetto (contratto di co.co.pro.) nello stesso periodo (dal 13/12/2013 al 24/03/2014) in cui il soggetto affidatario risultava anche dipendente del gruppo consiliare con contratto a tempo parziale e determinato, contratto che diventa poi a tempo pieno alla scadenza del contratto di collaborazione e contemporaneamente al

passaggio di altra dipendente del Gruppo da un contratto a tempo pieno a un contratto a tempo parziale.

Il Capogruppo ha allegato la relazione contenente gli esiti della collaborazione a progetto e ha inviato alla Corte una comunicazione dove attesta che la dipendente "è stata assunta con contratto a tempo parziale per svolgere le mansioni di segreteria, quali collaborazione nella stesura di interrogazioni, proposte di mozione e disegni di legge. Nello stesso tempo, ritenendo importante e necessario uno studio ed una analisi sullo sviluppo della tecnologia di informazione e comunicazione, in particolare sulla banda larga in Provincia di Trento, per una eventuale futura predisposizione di disegni di legge da parte del sottoscritto, è stato firmato un contratto di co.co.pro. con la stessa..."

La Sezione, al riguardo, richiama la necessità di osservare scrupolosamente e non solo formalmente il limite stabilito dal comma 1 dell'art. 15 del Regolamento n. 6/2013 per l'assunzione dei dipendenti.

Va segnalato, inoltre, che il contratto collettivo per gli enti locali prevede che l'indennità di area direttiva sia attribuita di anno in anno e non nel contratto di assunzione (cfr. artt. 121 c. 3 e 122 c. 2 C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003).

#### **V. Gruppo consiliare Partito Autonomista Trentino Tirolese**

Con riguardo alla richiesta dimostrazione della espressa riconducibilità di ogni singola spesa per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento (totale rendicontato alla voce n. 12 delle uscite: euro 1.576,77) e per affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari (totale rendicontato alla voce n. 15 delle uscite: euro 1.648,90) all'attività istituzionale del gruppo, per ogni voce è stata sinteticamente riassunto il motivo e l'occasione delle spesa e allegata la documentazione relativa (es. locandine pubblicitarie, pubblicità su giornali, ecc.).

La Sezione evidenzia la necessità che per tali tipologia di spesa si dia dettagliatamente conto di ogni elemento idoneo ad evidenziarne la finalità istituzionale inerente al gruppo medesimo.

#### **P.Q.M.**

La Sezione di Controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,  
definitivamente pronunciando

**ACCERTA E DICHIARA**

la regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento per il periodo decorrente dall'insediamento dei gruppi medesimi nella XV legislatura sino al 31 dicembre 2014;

**DISPONE**

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2015.

**I RELATORI**

f.to Dario PROVIDERA  
f.to Massimo AGLIOCCHI

**IL PRESIDENTE**

f.to Diodoro VALENTE

Depositato in Segreteria il 26 marzo 2015

per Il Dirigente  
f.to Marco Ulacco